

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

COMUNALE DI ORIGINE (DeCO)

ART. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative a sostegno del patrimonio agroalimentare, zootecnico, enogastronomico, artigianale e culturale riferito a quelle specificità locali che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di produzioni agroalimentari, zootecniche, enogastronomiche, artigianali e culturali che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni tipiche locali e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) di sostenere iniziative di promozione dei prodotti a marchio De.C.O. nelle sedi più opportune favorendo, anche attraverso interventi finanziari nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, la partecipazione delle aziende produttrici a fiere, manifestazioni, mostre, ecc.

c) di attribuire un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) alle aziende che ne faranno richiesta previo riconoscimento da parte di apposita commissione.

ART.2 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici segnalati e denominati con il marchio De.C.O. Il registro si compone di due parti:

- a. Elenco dei prodotti a Denominazione Comunale di Origine;
- b. Elenco delle imprese autorizzate alla utilizzazione del marchio De.C.O.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali, commerciali nonché enti ed associazioni che hanno sede legale e svolgano l'attività inerente la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti a marchio De.C.O. nel territorio del Comune di Agerola.

3. Sul sito internet del Comune di Agerola viene pubblicato e periodicamente aggiornato il registro dei prodotti e delle aziende a marchio De.C.O.

ART.3 LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle peculiarità storiche, analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la

Commissione di cui all'art. 4. La commissione approva i disciplinari di produzione i

quali sono vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Solo ed esclusivamente le iniziative, manifestazioni e attività connesse ai prodotti

iscritti nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O.

ART.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. È istituita la commissione comunale per il riconoscimento della Denominazione

Comunale di Origine alle produzioni tipiche locali.

2. Essa esamina le istanze di riconoscimento presentate dai produttori locali, le

istruisce e ne determina l'esito. A tal fine, può effettuare visite di controllo ai siti

produttivi interessati dalle produzioni e può richiedere documentazione integrativa.

3. La commissione, nominata dalla Giunta e presieduta dal Sindaco, è costituita da:

- l'assessore all'agricoltura;

- un agronomo ;

- un artigiano ;

- un commerciante ;

- un docente universitario ;

- un esperto in marketing .

La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e

decide a maggioranza dei presenti, non è previsto alcun compenso per i componenti

neppure a titolo di rimborso spese.

La stessa commissione approva i disciplinari di produzione, vincolanti per la

concessione della De.C.O.

Per l'espletamento dei diversi adempimenti previsti per l'attuazione della De.C.O., si individua un dipendente comunale responsabile, che rappresenta il "responsabile unico del procedimento" che funge anche da segretario nelle sedute della Commissione.

4. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e in particolare dell'iscrizione dei prodotti nel registro dei prodotti De.C.O. di cui all'art. 2.

5. Il sindaco nomina l'organismo di controllo con la funzione di verifica del rispetto dei disciplinari di produzione e del corretto uso della dicitura e del logo De.C.O. Il sindaco si riserva altresì la possibilità di esperire qualsiasi azione ritenuta utile per la valorizzazione dei prodotti a marchio De.C.O.

ART. 5 UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO LOGO

1. Entro trenta giorni dalla nomina la commissione di cui all'art. 4 approva il logo da utilizzare per indicare i prodotti a marchio De.C.O.

Il Comune concede l'utilizzo della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo alle imprese agricole, artigianali, commerciali nonché agli enti ed alle associazioni iscritte ne registro di cui all'art. 2. È prevista da parte delle imprese, enti ed associazioni, all'atto della concessione del riconoscimento De.C.O., il pagamento di una quota di euro 100, per ogni impresa, quale contributo al comune per la promozione del marchio.

Il Comune è proprietario del logo De.C.O. e può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile ed opportuno.

È vietato l'utilizzo del logo De.C.O. in qualsiasi forma da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 6 LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione di ogni utile informazione riferita al marchio De.C.O. e a tutte le produzioni ad esso collegate.

2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, zootecniche, enogastronomiche, artigianali e culturali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 7 LE TUTELE E LE GARANZIE

Strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, tutela il marchio De.C.O. e i prodotti ad esso collegati.

ART. 8 LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

1. Nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, il Comune attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento tra tutte le organizzazioni promotrici della valorizzazione e promozione delle tipicità locali.

ART. 9 PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di produttori singoli ed associati o di altri organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove presso il Ministero delle politiche agricole ed alla Regione la

domanda di registrazione ai fini del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) o della attestazione di specificità (STG), dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

ART. 10 ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIO-MEDIATECA COMUNALE

1. Nell'ambito della biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale dove vengono raccolti e catalogati tutti gli atti e le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla descrizione dei prodotti a marchio De.C.O.

ART. 11 RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le disposizioni del presente regolamento s'ispirano ai principi della vigente legislazione statale e regionale a cui sono subordinate e vincolate. Alla stessa legislazione statale e regionale, inoltre, si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto.

ART. 12 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non

riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito
dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.